



C.R.M.

Coop. Sociale - ONLUS

CODICE ETICO

VERSIONE ESTESA



INDICE

- I Il Codice Etico quale premessa basilare per CRM**
- II Dlgs n. 231/2001 e Codice Etico: l'etica della cooperativa**
- III Il Codice Etico e le sue linee guida**
- IV Principi di base in relazione ai reati colposi: l'ambito lavorativo**
- V La Storia etica di CRM ed i principi fondanti di base**
- VI L'etica di comportamento e lo svolgimento della funzione aziendale**
- VII Modalità di comportamento rispetto ad eventuali reati presupposto**
- VIII Flussi di informazione e Organo di Vigilanza (OdV)**
- IX Rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali**
- X Codice sanzionatorio**
- XI Appendice normativa**

I

IL CODICE ETICO QUALE PREMESSA BASILARE PER CRM

Il presente Codice esprime le regole di condotta etiche e le responsabilità di CRM, quale insieme di risorse, soggetti, fattori materiali e immateriali finalizzati all'attuazione dello scopo sociale della cooperativa.

LA STORIA DEL CODICE ETICO DI CRM

CRM, dal 2008, ha ritenuto doveroso e necessario adottare e diffondere al proprio interno un Codice Etico quale strumento rivolto a tutti i portatori d'interesse coinvolti dalla cooperativa, ovverosia: ai soci; agli amministratori; alle risorse umane; ai dipendenti; ai collaboratori; agli utenti; ai clienti; ai fornitori tutti pubblici e privati.

L'IDENTITA' DI CRM E IL CODICE ETICO

Il Codice esprime l'identità etica ed il modo di lavorare e di comportarsi della cooperativa, i valori a cui adeguarsi, gli impegni e le responsabilità etiche assunte nello svolgimento delle attività sociali ispirate ai principi di onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto delle persone, solidarietà, rispetto dell'ambiente, coinvolgimento informato di tutti gli operatori, efficienza e trasparenza.

IL CODICE E I MODELLI DI AUTOCONTROLLO

Il presente documento individua la condotta etica e morale da tenere all'interno e all'esterno della cooperativa ed è parte integrante sia del Modello Organizzativo sia del Codice Sanzionatorio (entrambi adottati ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 231 del 2001).

DIFFUSIONE DEI PRINCIPI ETICI E VIGILANZA

La diffusione e l'aggiornamento del Codice Etico è un punto di base per CRM. Questa, da tempo, ha istituito un Organo di Vigilanza (OdV) che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei principi e valori portati e diffusi dal sistema di prevenzione vigente

ETICA E RAPPORTO DI LAVORO

L'osservanza del Codice Etico è parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti associativi e di lavoro subordinato.

La violazione dei principi contenuti nel detto Codice costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto societario di lavoro o di collaborazione e/o di fornitura, con ogni conseguenza di legge, di Statuto o di contratto applicabile.

II

DLGS N. 231/2001 E IL CODICE ETICO: L'ETICA DELLA COOPERATIVA

Con l'introduzione della responsabilità amministrativa/penale dell'entità cooperativa per gli eventuali illeciti commessi da coloro che la partecipano si è resa necessaria l'adozione di una procedura di prevenzione e controllo che muova da una serie di principi etici.

L'obiettivo è di ridurre il rischio di accadimento del fatto illecito mediante un sistema di prevenzione che non possa essere aggirato se non intenzionalmente.

MESSAGGIO DIFFUSO CON ESEMPI, CORSI E LINGUAGGIO SEMPLICE

La diffusione della cultura etica, quale scopo del Codice Etico e dei Modelli di autocontrollo, avviene costantemente, mediante corsi formativi ed informativi; distribuzione di materiale illustrativo; incontri assembleari; proiezione di presentazioni digitali ed esposizione cartacea in luoghi pubblici ed accessibili di tutti i Modelli gestionali e di autocontrollo.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO ETICO IN CRM

CRM ha attivato un processo di valutazione che, partendo dalla valorizzazione dei principi connessi allo scopo istituzionale, mantiene un complessivo sistema di prevenzione dei rischi da illecito che coinvolge gli organi sociali della cooperativa anche nella loro funzione di definizione delle politiche aziendali e degli obiettivi e vincoli dati agli amministratori.

Spetta all'Assemblea dei soci (quale organo/luogo di formazione del contratto sociale complessivo) il ruolo di "attivatore" del processo di prevenzione, prevedendo nello Statuto e negli altri documenti sociali, gli elementi basilari del profilo etico di CRM, nonché il contenuto dei doveri degli organi di

amministrazione. Il CDA determina un complesso di attribuzioni, competenze istituzionali nonché riferimenti organizzativi idonei a conferire alla procedura di controllo i caratteri di coerenza e concretezza in prevenzione dei possibili illeciti.

ALTA DIREZIONE

L'alta direzione di CRM ha il compito di collaborare nell'identificazione dei possibili rischi, di costantemente migliorare il sistema di prevenzione, organizzare l'attività, pianificare i processi, determinare (giorno per giorno) le migliori procedure per la cooperativa, garantendo sempre (in modo condiviso ed informato) la conformità dei comportamenti ai valori ed ai principi adottati.

Per CRM la costruzione di un sistema di prevenzione prima, ed il suo perfezionamento poi, sono passaggi che presuppongono il confronto con l'insieme delle fasi (documentali), delle prassi e degli usi che rappresentano il complesso di principi, di rapporti sociali ed organizzativi, delle regole di funzionamento e delle procedure di lavoro della cooperativa.

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

Nella filosofia e nella prassi aziendale, il sistema di prevenzione deve sempre rappresentare, anche con nuovi inserimenti, un complessivo contesto organico ed un quadro documentale così principalmente articolato:

1. **Statuto** dal quale identificare la specifica missione di CRM, con i valori di riferimento e la definizione dei contenuti e della disciplina generale dei diversi istituti;
2. **Codice Etico** (che tenga conto anche di altri documenti interni) ed altri riferimenti etici concernenti i significati propri delle relazioni e delle azioni della cooperativa;
3. **Regolamenti di attuazione dello Statuto** riguardanti le discipline applicative dei diversi istituti (socio lavoratore; azionisti di capitale; etc.);
4. **Istituti riguardanti le modalità di rappresentanza** della cooperativa e di attribuzione delle responsabilità per l'esercizio dell'impresa alle figure apicali;
5. **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** per assicurare il perseguimento degli obiettivi di CRM, nelle diverse aree di competenza e di operatività;
6. **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati** ex art. 35 Reg. UE n. 679/2016;
7. **Sistema di Controllo** (e presenza di un organo di controllo indipendente) che assicura una vigilanza anche sulle figure apicali e sui collaboratori c.d. strategici in modo da assicurare e determinare interventi in caso di elusione delle misure di sicurezza;
8. **Procedure e Processi** per la formazione della volontà dell'Ente (processi decisionali,

protocolli etc.) e per lo svolgimento delle attività operative (limiti, vincoli, fasi, approvazioni, rendiconti etc.) e di vigilanza (di competenza del Collegio Sindacale) amministrativa, contabile e legale della cooperativa.

III

IL CODICE ETICO E LE SUE LINEE GUIDA

IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI TUTTE

CRM agisce rispettando la legge e le norme vigenti nei territori in cui opera. La cooperativa esige dai soci, amministratori, dipendenti e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto delle norme vigenti, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale.

La cooperativa si impegna ad adottare le ulteriori misure utili ed opportune affinché il rispetto delle norme vigenti, dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio da soci, amministratori, dirigenti e dipendenti, consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intratterrà rapporti.

I RAPPORTI CON IL MERCATO

CRM compete lealmente sul mercato rispettando ed incentivando le regole della concorrenza e dell'abbattimento delle barriere all'entrata. Non offre, né accetta denaro o beni, sotto qualsiasi forma per favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione delle norme vigenti.

Omaggi di cortesia sono tollerati solo se di modico valore e non finalizzati a favoritismi.

GESTIONE SOCIETARIA, CONTABILE, BILANCIO ED UTILIZZO DI RISORSE

CRM persegue l'oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

La cooperativa compie una corretta tenuta dei libri sociali nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché nel pieno rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione dei documenti giuridicamente rilevanti contenenti elementi economici, patrimoniali e finanziari.

Di fondamentale valore per la cooperativa è la corretta informazione dei soci, degli organi e delle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi riguardanti la gestione societaria e contabile.

L'utilizzo delle risorse (economiche, finanziarie, di accredito) di CRM è regolato da protocolli e procedure che consentono la massima trasparenza e rendicontazione. Ogni operazione e transazione deve essere pertanto correttamente registrata, autorizzata, legittima, coerente, congrua e verificabile.

REGOLARITÀ DEL LAVORO

CRM s'impegna ad applicare ai propri soci lavoratori, dipendenti e/o collaboratori la legislazione ed i contratti di lavoro adeguati vigenti. Inoltre, nell'adozione dei provvedimenti disciplinari, s'impegna a rispettare in modo scrupoloso ed informato l'iter di legge a tutela del lavoratore.

IV

PRINCIPI DI BASE ANCHE IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI: L'AMBITO LAVORATIVO

CRM rende noti pubblicamente, mediante documenti formali, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri si basano sulla:

1. **programmazione** della prevenzione. CRM mira ad ottenere un complesso coerente di norme e di prassi che costituiscano un nucleo integrato di tecnica, di organizzazione del lavoro, di migliori condizioni relazionali, sociali e di influenza di tutti quei fattori sani che garantiscano la massima tutela dell'ambiente lavorativo;
2. **marginalizzazione** ed esclusione dei rischi a tutti i livelli lavorativi mediante la diffusione della cultura della prevenzione;
3. **valutazione dei rischi**;
4. **lotta** all'insorgenza di potenziali rischi all'origine;
5. **adeguatezza** del lavoro all'uomo per quanto concerne la concezione dei posti occupazionali e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
6. **considerazione** del grado di evoluzione delle scienze, dell'arte, della tecnica;
7. **sostituzione** di ciò che è potenzialmente pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
8. **programmazione** costante della prevenzione che passi, in primo luogo, dalla formazione ed

- informazione degli operatori;
9. **valorizzazione** delle misure di protezione collettive ed individuali;
 10. **cultura** della elargizione di sempre aggiornate ed adeguate istruzioni operative ai lavoratori.

Tali principi di base sono perseguiti da CRM per adottare le misure necessarie alla protezione della sicurezza e salute dei soci lavoratori, dei dipendenti e dei collaboratori tutti.

Gli stessi principi permeano le attività di prevenzione degli ulteriori rischi professionali, in particolare attraverso l'informazione e la formazione dei soci e dei dipendenti, nonché l'approntamento evolutivo di una organizzazione aziendale adeguata ai vari campi operativi nei quali CRM opera.

La cooperativa si ispira e si attiene scrupolosamente a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, essere attuate.

V

LA STORIA ETICA DI CRM ED I PRINCIPI FONDANTI DI BASE

CRM nasce nell'ottobre nel 1985 dall'iniziativa di nove persone, in maggioranza fisioterapisti, con gli obiettivi di assicurare ai propri soci e dipendenti lavoro e agli utenti servizi di qualità.

La forma giuridica della società cooperativa ha rappresentato l'incontro perfetto tra le possibili scelte etiche e quelle gestionali dell'impresa sotto forma di azienda.

I VALORI MUTUALISTICI

CRM, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi sulla cooperazione, riconosce i valori mutualistici sia verso i propri soci che verso i soggetti terzi ai sensi della Legge n. 381/1991.

Fin dalla sua nascita, la cooperativa si è distinta per la promozione della partecipazione diretta dei soci lavoratori nella gestione aziendale.

“LA PORTA APERTA”

CRM opera, promuovendo la trasparenza e la cultura della c.d. “porta aperta”, attraverso:

- basse barriere di ingresso che, tuttavia, non hanno mai significato scarso controllo delle attitudini, delle qualifiche e delle propensioni personali (l'adesione dei soci prevede limitate

- quote a titolo di tassa di ammissione e di sottoscrizione di una quota di capitale sociale minimo);
- continuità e stabilità lavorativa dei soci, mediante rapporti di lavoro regolari, adeguati e, tendenzialmente, a tempo indeterminato (l'uso del contratto a tempo determinato viene limitato alle situazioni di sostituzione dei soci assenti) onde permettere di sviluppare *équipes* e *team* di lavoro prevalentemente stabili.

L'ATTENZIONE AI PAGAMENTI ED ALLE ESIGENZE DEI LAVORATORI

- Attenzione alla regolarità di pagamento degli stipendi dei lavoratori e degli onorari dei collaboratori e dei consulenti, nonché alle condizioni lavorative degli stessi;
- CRM ha sviluppato una propria sensibilità verso le problematiche delle donne lavoratrici, realizzando attività differenziate e promuovendo iniziative volte al sostegno della conciliazione dei tempi tra lavoro, prole e famiglia (contratti *part time*; aspettative; flessibilità degli orari etc.);
- attivazione di strumenti di conciliazione sociale al fine di favorire il benessere psico-fisico dei propri soci, dipendenti e collaboratori.

GESTIONE ACCURATA DEI SERVIZI

- Gestione diretta dei servizi, senza tendenzialmente ricorrere a parcellizzazione o a sub-appalti;
- esternalizzazione (selezionata e monitorata) dei soli servizi che necessitano di specifiche conoscenze e capacità tecniche che CRM non possiede (vengono tendenzialmente affidati all'esterno i seguenti servizi: pulizia e sanificazione degli ambienti; ristorazione all'interno delle strutture residenziali e semi residenziali; manutenzione di impianti e macchinari; lavanderia industriale; cura e manutenzione del verde; elaborazione buste paga, contributi e assistenza fiscale; assistenza legale; attività educative e riabilitative per persone diversamente abili; servizi medici, infermieristici, psicologici, fisioterapici).

TRATTAMENTI PARITARI E MERITOCRATICI

- Trattamento dei lavoratori secondo principi di parità e di non discriminazione, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- contrasto di ogni forma di prevaricazione e di discriminazione anche attraverso percorsi di formazione, condivisione ed accompagnamento informativo;
- promozione delle specifiche capacità ed attitudini professionali dei singoli lavoratori;
- promozione del confronto aperto, del dialogo e della partecipazione dei soci per la gestione e

nella gestione democratica ed informata della cooperativa;

- promozione del volontariato che affianchi gli operatori senza sostituirsi ad essi;
- adesione alla Associazione Legacoop, di cui si ritiene parte attiva;
- rafforzamento del movimento cooperativistico mediante l'associazione a consorzi e la partecipazione ad altre cooperative.

LO SCOPO COLLETTIVO

CRM, come prevede la L. n. 381/1991, si pone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità e di tendere verso la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in modo corretto, trasparente e leale.

I SERVIZI "STORICI" E NON

CRM svolge **storicamente i seguenti servizi** socio-sanitari ed educativi:

- riabilitazione e fisioterapia come Istituto di riabilitazione (**I.D.R.**);
- fisioterapia domiciliare e ambulatoriale, rivolta a tutti gli utenti affetti da patologie fisiche, psichiche e sensoriali che necessitino di riabilitazione;
- gestione completa di Centri Diurni per Disabili (**C.D.D.**), ovverosia unità semi-residenziali che fanno parte del sistema socio-sanitario regionale. Detti centri offrono accoglienza a persone di età compresa tra i 18 ed i 65 anni con gravi disabilità di tipo psichico e motorio;
- servizio di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di *handicap* (**S.A.D.**), quale specifico servizio che offre agli utenti un sostegno domiciliare (igiene personale e mobilitazione, igiene ambientale, accompagnamento, spesa, disbrigo pratiche, pasti e sostegno psicologico);
- servizio di prestazioni domiciliari di tipo infermieristico-professionale, riabilitativo, assistenziale complesso, educativo e medico specialistico (**A.D.I.**);
- gestione (integrale e/o semi-integrale) di Residenze Sanitarie per Disabili (**R.S.D.**);
- gestione di Centri Diurni Integrati (**C.D.I.**), quali centri che concorrono all'assistenza di persone anziane non autosufficienti, quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità delle prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;
- gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (**R.S.A.**) finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale dei soggetti svantaggiati. Trattasi di un servizio rivolto alle seguenti persone: di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione; persone adulte colpite da *handicap* di natura fisica,

psichica o sensoriale; persone adulte con una storia di istituzionalizzazione psichiatrica.

Più di recente sono stati introdotti nuovi servizi:

- gestione dei c.d. “Sportelli Lavoro” (Milano, Gaggiano, Cremona) presso i quali la Cooperativa eroga «servizi di politica attiva occupazionale» in favore di *i*) soggetti che vertono in situazioni di disagio occupazionale, *ii*) ossia in favore di persone affette da disabilità.

In sintesi, i servizi di sostegno all’inserimento e/o reinserimento lavorativo e qualificazione e/o riqualificazione professionale erogati da CRM presso i propri Sportelli Lavoro sono:

- “PIANO GARANZIA GIOVANI”, quale programma per ridurre la disoccupazione giovanile attraverso l’utilizzo di fondi europei (in sintesi CRM ha il compito di assistere l’utente nell’inserimento e avviso al lavoro; nell’avvio di un tirocinio extra-curricolare; nell’avviamento di un percorso formativo. Per maggiori dettagli circa la fruizione del programma occupazionale si rimanda a quanto contenuto nella normativa nazionale e regionale di riferimento – fra tutti DGR n. 550 del 24-09-2018 piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani);
- “DOTE UNICA LAVORO”, consistente nel programma di finanziamento regionale delle politiche attive e dei servizi al lavoro. Presso lo Sportello Lavoro gestito dalla Cooperativa vengono svolte le seguenti attività, ossia, in sintesi: i) servizi di base, come colloqui iniziali con l’utenza e definizione di un percorso lavorativo; ii) accoglienza e orientamento mediante l’analisi delle propensioni e delle attitudini dell’utente; iii) consolidamento delle competenze tramite tutoring e accompagnamento al tirocinio; iv) servizi per l’inserimento lavorativo;
- “DOTE EMERGO - LAVORO AMBITO DISABILITÀ”, quale programma di politica attiva che intende favorire l’occupazione delle persone affette da disabilità, anche mediante l’assistenza nelle procedure di inserimento/reinserimento lavorativo e/o nella riqualificazione professionale, promuovendo l’accesso ai servizi di formazione e inserimento lavorativo. Detta dote è promossa in attuazione del Programma di Sviluppo Regione Lombardia - X e XI Legislatura, nonché del Piano d’Azione regionale 2010-2020.

VI

L'ETICA DI COMPORTAMENTO E LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE AZIENDALE

Nei rapporti con i soggetti terzi CRM si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto delle norme e delle persone.

I RAPPORTI NEGOZIALI

I dipendenti ed i soci di CRM, nonché i collaboratori esterni seguono comportamenti corretti negli affari di interesse della cooperativa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono proibite e stigmatizzate le pratiche dirette ed indirette di corruzione, frode, truffa, turbativa degli incanti (pubblici e privati) favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali, patrimoniali e/o di carriera per sé o per altri.

I RAPPORTI CON I DIPENDENTI E SOCI

CRM provvede alla più ampia diffusione del presente Codice Etico presso i dipendenti, i soci, i collaboratori ed i fornitori. La cooperativa procede all'individuazione ed alla selezione dei soci e dei dipendenti (anche e soprattutto rispetto all'affidamento di funzioni direttive e/o operative qualificate) con imparzialità, meritocrazia, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle procedure interne.

Inoltre, CRM richiede che i propri dipendenti e soci conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti e soci neo-assunti e/o neo-entranti, nonché presso i terzi interessati dall'applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro incarico/lavoro e/o ruolo.

I dipendenti ed i soci hanno, in particolare, **l'obbligo di:**

1. **astenersi** da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il rispetto;
2. **rivolgersi** ai superiori o ai membri dell'Organo di Controllo, OdV (o a chi riveste le funzioni superiori/direttive deputate), per chiarimenti sull'applicazione del Codice Etico;
3. **riferire** ai superiori o alle funzioni a ciò deputate (OdV) di qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice Etico;
4. **astenersi** dall'assecondare e/o non denunciare ogni richiesta di violazione del Codice Etico;
5. **collaborare** per la verifica e la segnalazione delle possibili (e/o potenzialmente concrete) violazioni con le strutture a ciò deputate (OdV).

Il socio lavoratore e/o il dipendente non potranno condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori e a coloro che rivestono le funzioni a ciò deputate (OdV).

I dipendenti ed i soci sono tenuti a segnalare all'anzidetto OdV ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza diretta e/o indiretta.

Qualunque segnalazione infondata e/o effettuata in mala fede al fine di arrecare nocimento a colleghi e/o collaboratori e/o all'immagine di CRM verrà considerata infrazione e sanzionata

disciplinatamente secondo i regolamenti e le prassi di Statuto/CCNL.

CRM pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane e a tale fine:

1. considera il criterio meritocratico, della competenza professionale e della correttezza di comportamento fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al socio e/o al dipendente;
2. ritiene che i soci e i dipendenti siano tenuti a realizzare una condotta costantemente rispettosa dei diritti, delle attitudini lavorative e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica;
3. ritiene che i soci e i dipendenti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando il valore del patrimonio aziendale (sia interno che esterno, sia materiale che immateriale);
4. riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti e dei soci a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della cooperativa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o dal CCNL di settore, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di socio e/o dipendente;
5. ritiene che i dipendenti e i soci debbano evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto (diretto e/o indiretto) con gli interessi di CRM o che possano interferire con la loro capacità di assumere e/o svolgere, in modo imparziale e corretto, compiti e decisioni nel migliore interesse di CRM e nel rispetto del Codice Etico;
6. ritiene che ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi debba essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata (e nel caso in cui la stessa determini e/o possa costituire reato, immediatamente all'OdV);
7. ritiene tutti i soci, i dipendenti e i collaboratori tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno di CRM e della struttura operativa di appartenenza.

I RAPPORTI CON I COLLABORATORI ED I CONSULENTI

CRM procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio.

Quanto stabilito al punto precedente vale anche per i collaboratori e consulenti esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con CRM.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del legame fiduciario e giusta causa di risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

I RAPPORTI CON I CLIENTI E I FORNITORI

Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti e fruitori dei servizi, CRM si attiene scrupolosamente alle norme di legge, al Codice Etico, allo Statuto ai contratti in essere ed alle procedure interne tutte.

In particolare, è fatto obbligo di:

1. fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali e di regolamento, servizi e prodotti di alta qualità;
2. fornire accurate, tempestive ed esaurienti informazioni circa i servizi elargiti in modo tale che l'utente finale possa assumere decisioni consapevoli ed informate.

I dipendenti e soci addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ivi segnalando all'Ufficio (e/o all'OdV) preposto l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

Nei rapporti di appalto (sia diretto che di subappalto), di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai destinatari delle norme del Codice Etico di:

1. osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
2. non precludere ad alcuna amministrazione/azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
3. mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi (*rectius* tollerati) solo ed unicamente nel caso in cui siano di (assoluto) modico valore e tali da non pregiudicare l'integrità o l'indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio.

Tale tipologia di spesa (appalto, approvvigionamento, fornitura di beni e/o servizi, etc.) deve essere sempre autorizzata dal Responsabile del servizio e, dunque, documentata in modo adeguato seguendo la procedura interna.

È fatto divieto agli organi sociali, ai soci, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, in particolar modo in caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia.

I RAPPORTI CON COOPERATIVE E SOCIETÀ CONCORRENTI

CRM rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal compiere comportamenti preclusivi, contro la piena e regolare concorrenza, ingannevoli, collusivi e, più in generale qualunque comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale.

I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico e/o parapubblicistico, CRM osserva rigorosamente la normativa comunitaria, nazionale e aziendale vigente. La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e/o autorizzate che agiranno sulla base delle procedure adottate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, CRM, e ogni socio e/o dipendente, collaboratore o consulente della stessa, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'Istituzione al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il socio, il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all'OdV.

I RAPPORTI CON L'ORGANO DI VIGILANZA

CRM impronta i rapporti e contatti con i soggetti deputati alla vigilanza e controllo (dell'applicazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione) alla massima collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo, dell'obbligo di adeguato pagamento per l'opera prestata dagli stessi, ivi impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni ed indicazioni (sia esecutive che gestionali e/o a carattere direttivo).

La cooperativa assicura ai membri dell'OdV i mezzi economici necessari per garantire il loro intervento e la loro presenza alle (di norma) trimestrali riunioni collegiali di verifica e di rendiconto (delle misure e prescrizioni necessarie e/o segnalate), nonché i mezzi patrimoniali atti a permettere loro di intervenire autonomamente anche sotto il profilo economico.

La cooperativa si impegna a fornire tutte le informazioni richieste dai soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo dei servizi erogati in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva. CRM predispone ed attua le opportune procedure di comunicazione interna e di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste e dei rendiconti formati da tali soggetti in

modo sintetico ma puntuale e documentale.

I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CRM non eroga contributi di alcun genere ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti e dal suo Statuto. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse di CRM, dei suoi soci e dipendenti e della collettività.

I RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

CRM si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso la Presidenza (e/o il soggetto a ciò espressamente deputato), sempre in un atteggiamento di correttezza, veridicità, pertinenza, continenza, disponibilità e trasparenza e nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla cooperativa tenuto conto della normativa vigente in materia (con particolare riguardo alla massima cautela della diffusione di possibili dati personali).

I soci e i dipendenti non possono dare informazioni di qualsiasi natura ai rappresentanti della stampa e dei *mass media*, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali e/o sociali, e/o organizzative, senza l'autorizzazione del soggetto di CRM a ciò preposto.

In caso di partecipazione a convegni, seminari e altri eventi in genere, nonché in caso di redazione di articoli, saggi e pubblicazioni, le informazioni fornite riguardati le attività, i risultati e le strategie aziendali di CRM possono essere divulgate solo se già rese pubbliche ovvero autorizzate dalla cooperativa, e aventi comunque il carattere della trasparenza, correttezza, continenza e pertinenza.

VII

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PUBBLICI UFFICIALI)

Nell'ambito dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (anche aventi ad oggetto atti e/o fatti e/o richieste diverse da quelle nascenti da contratti pubblici e/o privati) o con personale della pubblica amministrazione, è severamente vietato a tutti i collaboratori di CRM offrire o promettere, anche mediante terzi o per interposta persona, denaro o altra utilità o beneficio,

compresi doni, regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità ai predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, salvo che siano di valore tale da non essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

A tutti i soci, i dipendenti e collaboratori è vietato utilizzare contributi e/o finanziamenti, ottenuti da Enti pubblici, per finalità diverse da quelle stabilite dalle dette sovvenzioni pubbliche.

I collaboratori ed i soci di CRM, nei rapporti con la pubblica amministrazione, sono tenuti infine a fornire dichiarazioni e documenti recanti informazioni veritiere e pertinenti, nonché a collaborare attivamente nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti.

I REATI SOCIETARI E TRIBUTARI - LA TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Gli amministratori, i dirigenti e in generale i preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci ed i liquidatori di CRM, devono redigere i bilanci, le relazioni le comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché le comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, mediante l'esposizione di fatti rispondenti al vero in modo completo e trasparente, al fine di esporre chiaramente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CRM e di non cagionare danni patrimoniali alla stessa e/o a terzi.

Gli organi di controllo (contabile ed amministrativo) della cooperativa, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, devono ripudiare la falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, devono attestare esclusivamente fatti rispondenti al vero, esponendo sempre in modo completo informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa CRM.

Nel caso di elementi economici e patrimoniali fondati su valutazioni le stesse devono essere effettuate nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza i criteri che hanno determinato la valutazione del valore del bene e/o del servizio e/o, comunque, del cespite considerato.

TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE E OPERAZIONI SULLA AZIONI O SUL CAPITALE

CRM promuove e tutela l'integrità del patrimonio sociale.

Gli amministratori della cooperativa, in particolare:

- salvi i casi di riduzione del capitale sociale, non possono procedere alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti, né possono liberare i soci dall'obbligo di eseguirli (se non nei casi consentiti dalla legge);
- non possono ripartire utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge

a riserva, né possono ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- fuori dei casi consentiti dalla legge, non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della cooperativa, o della società controllante;
- non possono effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- non possono formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della cooperativa nel caso di trasformazione.

CRM promuove la trasparenza e la collaborazione con i soci, con gli altri organi sociali e le autorità pubblici.

Gli amministratori di CRM sono tenuti ad assecondare le attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, e devono fornire con tempestività le informazioni, i dati ed i documenti rilevanti che siano richiesti dagli organi di controllo tutti (sia interni che esterni). Le obbligazioni devono essere rispettate da tutti i collaboratori, lavoratori e soci, nei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e con gli organi di controllo interni. È vietato effettuare atti simulati e/o fraudolenti, e/o artati al fine di determinare la maggioranza in assemblea.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CRM diffonde la cultura della sicurezza, mediante l'informazione e la formazione del personale impegnato nei vari settori operativi, ai fini di rendere tutti i collaboratori consapevoli dei rischi sul lavoro e dei comportamenti corretti da adottare.

La cooperativa gestisce il sistema della sicurezza sul lavoro tramite il costante monitoraggio e aggiornamento del sistema stesso, seguendo le modifiche normative e l'evoluzione della tecnica.

Tutti i collaboratori (dipendenti, soci, amministratori, consulenti) sono tenuti al rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché al rispetto delle regole aziendali, delle procedure e dai regolamenti interni adottati.

I REATI INFORMATICI

A tutti i collaboratori della cooperativa è vietato:

- introdursi nel sistema informatico o telematico di CRM protetto da misure di sicurezza;

- procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- danneggiare il sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle, mediante qualsiasi mezzo;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative al sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Tutti, invece, devono adoperarsi per la protezione dei dati personali e la loro lecita e corretta circolazione all'interno di CRM anche ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Tutti i collaboratori, dipendenti, soci di CRM, che abbiano contatti con gli utenti devono tenere con quest'ultimi comportamenti massimamente corretti e professionali, evitando di assumere atteggiamenti non congrui alla loro professionalità e/o di eccessiva (inutile) confidenza.

È severamente vietato:

1. costringere e anche solo indurre gli utenti a prestazioni lavorative o sessuali (anche solo sotto il potenziale profilo evocativo e/o virtuale), ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento o lo svilimento umano;
2. indurre gli utenti a qualsiasi forma (diretta e/o indiretta) di prostituzione, ovvero favorirne o sfruttarne la realizzazione anche in forma meramente evocativa;
3. avere rapporti sessuali (anche in mera forma evocativa e/o virtuale) o compiere pratiche (anche lievi) a sfondo sessuale con tutti gli utenti, minorenni o maggiorenni (sia

- direttamente che indirettamente riferibili/collocabili in servizi e/o strutture di CRM);
4. compiere atti sessuali e/o pratiche sessuali (anche meramente evocativi) con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, soprattutto se in cambio di (anche solo promesso) denaro e/o di altra utilità economica e/o suscettibile di essere considerata tale;
 5. tentare e/o realizzare (anche solo in parte) esibizioni pornografiche (anche solo virtuali) o produrre materiale pornografico utilizzando (anche indirettamente) gli utenti (ovvero attraverso riprese e/o fotografie di parti del corpo), ovvero indurre gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche (anche solo meramente evocative e/o virtuali);
 6. raccogliere, distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento (anche virtuale) o allo sfruttamento sessuale degli utenti;
 7. procurarsi, realizzare e/o detenere materiale (anche in forma parziale) pornografico e/o pornograficamente evocativo, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, soprattutto se realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e/o persone disabili, e/o incapaci di intendere e volere.

LA CORRUZIONE PRIVATA

A tutti i collaboratori, soci e dipendenti di CRM, nell'ambito dei rapporti con i *partners* commerciali e finanziari, consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali e con tutti gli altri soggetti privati, è vietato offrire o promettere agli stessi, anche mediante terzi o per interposta persona, denaro o qualunque altra utilità o beneficio, compresi doni, regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

In ogni caso, eventuali omaggi e atti di cortesia devono essere comunicati ai soggetti responsabili della funzione aziendale coinvolta.

AMBIENTE E SALUTE (REATI CORRELATI)

CRM considera l'ambiente come valore fondamentale e patrimonio di tutti da tutelare e difendere in ogni stadio e processo lavorativo e di organizzazione e gestione aziendale.

La cooperativa contribuisce allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse anche riducendo l'impatto ambientale e promuovendo

la cultura del rispetto delle risorse naturali e ambientali.

CRM si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza.

La gestione operativa dei servizi di CRM deve essere improntata anche verso i criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica al fine di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate alla promozione di servizi, prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori e, soprattutto dell'utenza finale dei servizi di CRM.

La cooperativa si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di soci, dipendenti e collaboratori, i quali, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, non solo partecipano al processo di prevenzione dei rischi ma anche di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

RAZZISMO E XENOFOBIA

CRM vieta e stigmatizza, come previsto dalla legge, tutti i comportamenti, anche velati, di natura razzista e xenofoba. Pertanto, è vietata e stigmatizzata la propaganda di idee fondate sulla pretesa superiorità o sull'odio razziale o etnico. Sono altresì vietati e non tollerati gli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o atti di istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È pure vietata la possibilità di promuovere ogni illegittima organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Non è infine tollerata la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

REATI TRIBUTARI

VIII

FLUSSI DI INFORMAZIONE E ORGANO DI VIGILANZA (OdV)

Tutti i collaboratori, i coordinatori, gli amministratori, i dipendenti ed i soci di CRM che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti (o che possono apparire incongrui rispetto al metodo aziendale) sono tenuti a segnalare all'OdV il quale, a sua volta, caso per caso, valuterà l'applicazione di eventuali provvedimenti e sanzioni ivi seguendo il proprio Statuto, tenuto conto di quanto previsto dal codice sanzionatorio.

I predetti soggetti dovranno effettuare le dovute segnalazioni potenzialmente anche in merito ai seguenti eventuali elementi/atti e/o fatti: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; richieste di assistenza legale da parte di soggetti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dal Dlgs n. 231/2001; provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs. n. 231/2001; commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Dlgs. n. 231/2001; procedimenti disciplinari svolti e/o in corso di svolgimento; sanzioni irrogate e provvedimenti di archiviazione; report periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente.

WHISTLEBLOWING E CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

CRM, per contrastare possibili illeciti rilevanti, implementare la diffusione della cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità, applica (anche mediante eventi formativi ed informativi) le disposizioni previste dalla legge n. 179/2017 a tutela del dipendente o collaboratore e/o rappresentante dell'Ente che segnala gli illeciti a rilevanza penalistica occorsi nell'azienda (c.d. istituto del *Whistleblowing*). La disciplina del detto Istituto è specificata nel Modello Organizzativo di Gestione e di controllo.

IX

RISPETTO DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI

In base al proprio contesto aziendale, CRM adotta specifici protocolli e procedure aziendali che implementa a seconda della necessità e della rilevanza concreta degli stessi.

I destinatari dei protocolli (nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni) sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure in essi previste.

La corretta attuazione dei protocolli garantisce la possibilità di identificare i soggetti responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle varie operazioni.

I protocolli e le procedure prevedono (in particolare) che:

1. le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti;
2. sia garantita la tracciabilità di ogni processo relativo all'attività aziendale, al fine di ricostruire *ex post* le motivazioni delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione delle scelte operate;
3. ogni operazione sia supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare per consentire il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

X

CODICE SANZIONATORIO

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio o fornitore di beni e servizi è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice Etico (che CRM diffonde e pubblicizza) e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio o fornitore deve, accettare in forma esplicita (possibilmente scritta) i propri impegni derivanti dal Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di collaborazione e, comunque, all'atto della sua adozione e/o aggiornamento.

Tali soggetti hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice Etico;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'OdV, in caso di richiesta o di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme contenute nel Codice Etico;
- riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice Etico;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice Etico e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;

- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico, adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne.

CRM ha approntato un appropriato meccanismo disciplinare, idoneo a sanzionare tutti coloro che commettono violazioni rispetto alla condotta tracciata dal modello di prevenzione. In caso di violazioni dei documenti di autocontrollo adottati da CRM, il sistema sanzionatorio sarà applicato con le seguenti modalità.

A) Soggetti Apicali

Il Codice Etico deve essere rispettato, prima di tutto e di tutti, dai soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno di CRM (coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa), i quali non sono estranei alla "cultura della legalità".

Gli apicali possono incorrere in provvedimenti disciplinari per aver violato, con colpa o dolo, i modelli e le disposizioni che presidiano la legalità dell'azione di CRM.

In caso di violazione da parte dei predetti soggetti dei Modelli *ex* Dlgs n. 231/2001, il procedimento propedeutico a valutare la necessità o meno di comminare una sanzione è analogo a quello previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL Cooperative sociali per il lavoratore (contestazione tempestiva d'addebito; concessione di un termine di 5 gg. per fornire giustificazioni; giustificazioni scritte dell'apicale). Deve essere garantito il pieno esercizio del diritto di difesa.

Le sanzioni che CRM ritiene applicabili sono le seguenti:

- censura scritta;
- multa proporzionata ai compensi ricevuti nell'ultimo esercizio solare per lo svolgimento del proprio incarico;
- sospensione dall'esercizio dell'incarico;
- revoca e conseguente destituzione dall'incarico.

La sanzione dovrà essere adeguata e proporzionata al fatto commesso, al tipo di responsabilità affidate al soggetto, nonché alle conseguenze patrimoniali e d'immagine che sono conseguite a danno di CRM.

Circa gli ulteriori criteri con cui commisurare il provvedimento disciplinare, occorre verificare, sempre a titolo esemplificativo:

1. se vi sono state violazioni formali o meramente procedurali dettate da mera (episodica) negligenza;
2. se vi sono state violazioni inerenti all'attuazione sostanziale dei modelli e dei protocolli

- adottati (ad esempio, a seguito di omessa valutazione e mancato esercizio del proprio potere apicale nonostante le precedenti segnalazioni ed i richiami evidenziati dall'OdV);
3. se sono state commesse dolosamente violazioni gravi riguardanti l'adeguata circolazione delle informazioni tra gli organi di CRM;
 4. se è stato realizzato un fatto che può rilevare ai sensi del Dlgs n. 231/2001 (ad esempio, se è direttamente imputabile all'apicale una grave violazione delle norme *ex* Dlgs n. 81/2008);
 5. la gravità del fatto *ex* Dlgs n. 231/2001;
 6. qual è il grado di rilevanza della violazione anche avendo riguardo agli eventuali precedenti dell'apicale.

La sanzione dovrà essere comminata dall'organo societario competente secondo le norme di legge. La stessa sanzione potrà aggiungersi ad ulteriori provvedimenti che, in ordine al medesimo fatto, l'organo societario competente potrà deliberare per incidere sul sotteso/diverso rapporto di lavoro subordinato e/o societario che l'apicale (lavoratore e/o socio) ha con CRM.

Rimane ferma l'eventuale responsabilità civile a carico dell'apicale ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno che CRM dovrà/potrà azionare in seguito a deliberazione dell'assemblea e alle condizioni previste dalla legge.

B) Collaboratori interni a qualsiasi titolo (ad esempio lavoratori)

È applicata la procedura disciplinare dello Statuto dei lavoratori e del CCNL Cooperative sociali (contestazione di addebito; 5 gg. per fornire le giustificazioni; giustificazione scritta) con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare (se il procedimento si conclude positivamente sono corrisposti i compensi arretrati).

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore a qualsiasi titolo non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le sanzioni previste dal CCNL Cooperative sociali, ossia:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- recesso per giusta causa nei termini previsti e tenuto conto della contrattazione collettiva.

Reati previsti dal Dlgs. n. 231/2001

Sono applicate le seguenti sanzioni, a seconda del tipo di reato *ex* Dlgs. n. 231/2001:

- reati *ex* art 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello

- Stato o di un ente pubblico): interruzione immediata del rapporto contrattuale;
- reati *ex art. 24-bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati) a seconda della gravità del fatto: richiamo verbale; richiamo scritto; mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; multa; sospensione dal servizio e dal relativo compenso; recesso immediato dal rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25* (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione): interruzione immediata del rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-ter* (reati societari): interruzione immediata del rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-quinquies* (delitti contro la personalità individuale): interruzione immediata del rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) a seconda della gravità del fatto: richiamo scritto; mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; multa; sospensione dal servizio e dal relativo compenso; interruzione immediata dal rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio): interruzione dal rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore); *25-decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) a seconda della gravità del fatto: richiamo scritto; mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; multa; sospensione dal servizio e dal relativo compenso; interruzione immediata del rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-undecies* (reati ambientali): interruzione immediata dal rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
 - reati *ex art. 25-terdecies* (razzismo e xenofobia): interruzione immediata del rapporto contrattuale;
 - reati *ex art. 25-quinquiesdecies* (reati tributari): interruzione immediata del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui abbia inizio un processo penale nei confronti dei collaboratori, è prevista la sospensione cautelare dal servizio e dal compenso (qualora ne ricorrano i presupposti), fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna, è applicata la cessazione del rapporto contrattuale, con effetto *ex tunc*, dal momento della sospensione cautelare.

Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di proscioglimento, il consiglio di amministrazione prenderà gli eventuali provvedimenti da adottare in merito al reintegro del collaboratore e/o alla

relativa corresponsione dei compensi arretrati.

C) Collaboratori esterni

Si procederà a contestazione scritta dell'inadempimento, con idoneo termine al collaboratore per fornire le relative spiegazioni e ad eventuale sospensione dei pagamenti qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Nel caso in cui le spiegazioni ottenute non siano ritenute idonee, o in caso di mancata risposta entro il termine concesso, non inferiore ai trenta giorni, si procederà alla risoluzione del contratto, oltre ogni conseguente eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

Le predette sanzioni e le modalità di applicazione delle stesse devono essere commisurate, oltre a quanto previsto nel presente codice relativamente alla tipologia di sanzione applicabile, agli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione commessa nel caso specifico.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del codice sanzionatorio è demandato all'OdV, il quale deve potersi avvalere della responsabile collaborazione di tutti i destinatari del modello stesso.

Tutti i portatori di interesse devono impegnarsi a riferire all'OdV qualunque violazione dello stesso.

Al fine di evitare pratiche dilatorie, il riscontro di infrazioni dovrà essere rapportato all'organo di vigilanza, in prima persona e per iscritto.

La cooperativa si impegna a tutelare la riservatezza delle segnalazioni, incoraggiando il senso di responsabilità di tutti i propri portatori di interessi.

XI

APPENDICE NORMATIVA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317-bis. c.p. Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (2).

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un

atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Art. 323 c.p. Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

Art. 346-bis., Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, comma 1, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7.

I REATI SOCIETARI

A) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del

danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali,

ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La

punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza

REATI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA SALUTE SUL LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 589 comma II c.p. Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

(art. 55, comma 2, Dlgs. n. 81/2008: 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno).

Art. 590, terzo comma, c.p. Lesioni gravi o gravissime colpose, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente norma prevede le seguenti pene per colui che cagiona ad altri, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una lesione personale colposa: in caso di lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno, o della multa da euro 500 a euro 2.000; in caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 22, comma 12-bis, del Dlgs 22/07/1998, n. 286 e Dlgs. n. 109/2012 (Attuazione della direttiva

2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione 2012).

La norma ha arricchito l'elenco dei reati che comportano una responsabilità diretta dell'ente/cooperativa, introducendo all'interno del Dlgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*: In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro. Il delitto di cui all'art. 22 comma 12*bis* del Dlgs. n. 286/1998 è quello commesso dal datore di lavoro che impieghi nella sua impresa lavoratori stranieri che siano privi di un regolare permesso di soggiorno; oppure il cui permesso sia scaduto, sia stato revocato o annullato, quando intercorre anche una delle seguenti circostanze alternative:

- A) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- B) i lavoratori siano minori di età (non lavorativa);
- C) i lavoratori siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento tali per cui siano esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni in cui lavorano.

In altri termini, l'art. 25*duodecies* del Dlgs 231/2001 riconosce in capo agli enti una possibile responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare che può condurre alla condanna dell'ente a una pesante sanzione pecuniaria, quando ricorra una delle condizioni sopra previste (più di tre lavoratori irregolari; minorenni; situazione di grave pericolo).

I REATI INFORMATICI E LE CONDOTTE CRIMINOSE POTENZIALMENTE RILEVANTI PER L'ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA
--

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è

palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo

sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, DL n. 105/2019 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti

dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di

violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è

commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale //.

LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 171, L. 633/1941 comma 1, lett a)-bis Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a)-bis mette a

disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, L. n. 633/1941, comma 3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis L. n. 633/1941 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-septies, L. n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i

dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

I REATI AMBIENTALI

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Art. 22, co. 12-bis, Dlgs n. 286/1998 Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, Dlgs n. 286/1998 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina)

(**comma 3**) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (**comma 3-bis**) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (**comma 3-ter**) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (**comma 5**) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

RAZZISMO E LA XENOFOBIA

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

REATI TRIBUTARI

Art. 2, DL n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, DL n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4, DL n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5, DL n. 74/2000 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, DL n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, DL n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater DL n. 74/2000 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, DL n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.